

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Consiglio</b>	
92/C 69/01	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio 1992) (Settore sociale) .....	1
	<b>Commissione</b>	
92/C 69/02	ECU.....	3
92/C 69/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 10 al 14 marzo 1992) .....	4
	<b>Corte di giustizia</b>	
	<b>CORTE DI GIUSTIZIA</b>	
92/C 69/04	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 18 febbraio 1992, nel procedimento C-5/91 [Domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de travail de Mons, sede staccata di La Louvière (Belgio)]; Antonietta Di Prinzio contro Office national des pensions [ <i>Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Calcolo delle prestazioni — Pensione di vecchiaia e per superstiti — Norme nazionali anticumulo — Interpretazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71</i> ].....	5
92/C 69/05	Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 20 febbraio 1992, nella causa C-345/90 P: Parlamento europeo contro Jack Hanning ( <i>Ricorso d'impugnazione — Dipendenti — Concorso — Candidati irregolarmente ammessi al concorso — Conseguenze</i> ).....	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
92/C 69/06	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), del 17 gennaio 1992, nella causa C-152/88: Sofrimport S.à.r.l. contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Misure di salvaguardia comunitarie — Responsabilità extracontrattuale — Non luogo a statuire</i> ) .....	6
92/C 69/07	Causa C-39/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 7° Tribunale Civile del distretto di Lisbona con ordinanza 10 febbraio 1992, nel procedimento Petróleos de Portugal EP, Petrogal contro Correia Simões & Co., Lda e Correia Sousa & Crisóstomo, Lda .....	7
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
92/C 69/08	Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 6 febbraio 1992, nella causa T-29/91, C. Castelletti, Y. Demory-Thyssens, C. Eischen-Gadenne, B. Keller, G. Kreibich, G. Lambertz, L. Passera e A. Thielemans contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Dipendente — Irricevibilità</i> ) .....	7
92/C 69/09	Causa T-9/92: Ricorso promosso il 10 febbraio 1992 dalla Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA contro la Commissione delle Comunità europee .....	8
92/C 69/10	Causa T-10/92: Ricorso promosso il 12 febbraio 1992 dalla SA Cimenteries CBR contro la Commissione delle Comunità europee .....	8
92/C 69/11	Causa T-12/92: Ricorso proposto il 17 febbraio 1992 dal Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux contro la Commissione delle Comunità europee .	9
92/C 69/12	Causa T-13/92: Ricorso del sig. Andrew Macrae Moat contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 1992 .....	10

---

## II Atti preparatori

### Commissione

92/C 69/13	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli .....	11
92/C 69/14	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose .....	12
92/C 69/15	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che depenna l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia dagli elenchi dei beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità a decorrere dal 1° marzo 1992 .....	13
92/C 69/16	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari .....	15

III *Informazioni*

**Commissione**

92/C 69/17	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione . . . . .	16
92/C 69/18	Phare — Forniture diverse — Gara d'appalto indetta dal governo della Romania per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea . . . . .	16
92/C 69/19	Invito a manifestare interesse per la preselezione di imprese ai fini della prestazione di consulenza ed assistenza tecnica nel settore bancario nel quadro del programma Phare . . . . .	17
92/C 69/20	Bando di gara per uno studio delle implicazioni connesse all'impiego delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nel settore aeronautico e nel settore bancario . . . . .	19

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio 1992)

(Settore sociale)

(92/C 69/01)

Comitato	Scadenza del mandato	Publicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Titolare/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo della CECA	14. 11. 1992	C 300 del 29. 11. 1990	Sig. B. Tasker	Dimissioni	Titolare	Consumatori e commercianti	Regno Unito	Sig. P. Drew	Chamber of Coal Traders Limited	27. 1. 1992
Comitato consultivo della CECA	14. 11. 1992	C 300 del 29. 11. 1990	Sig. L. Guereca	Dimissioni	Titolare	Produttori	Spagna	Sig. J. I. Bartolome Gironella	Unesid	10. 2. 1992
Comitato consultivo della CECA	14. 11. 1992	C 300 del 29. 11. 1990	Sig. H. A. Whittall	Dimissioni	Titolare	Consumatori e commercianti	Regno Unito	Sig. D. Tordoff	British Constructional Steelwork Association Ltd	10. 2. 1992
Comitato consultivo della CECA	14. 11. 1992	C 300 del 29. 11. 1990	Sig. J. F. Safford	Dimissioni	Titolare	Consumatori e commercianti	Regno Unito	Sig. M. J. McKinstry	Rover Group Ltd	10. 2. 1992
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	17. 11. 1993	C 29 del 6. 2. 1992	Sig. G. Morrone	Dimissioni	Titolare	Governo	Italia	Sig. D. Valcavi	Ministero del lavoro e della previdenza sociale	10. 2. 1992
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	17. 11. 1993	C 29 del 6. 2. 1992	Sig. T. Zeuli	Dimissioni	Supplente	Governo	Italia	Sig. G. Morrone	Ministero del lavoro e della previdenza sociale	10. 2. 1992

Comitato	Scadenza del mandato	Publicazione nella GU n.	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Titolare/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	17. 11. 1993	C 29 del 6. 2. 1992	Sig. H. C. Andersen	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Danimarca	Sig. K. Graugaard	Dansk Arbejdsgiverforening	10. 2. 1992
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	11. 12. 1993	C 29 del 6. 2. 1992	Sig. T. Mawer	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Regno Unito	Sig. R. Exell	Trades Union Congress	10. 2. 1992
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	25. 3. 1993	C 237 del 21. 9. 1990	Sig. J. Andersen	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Danimarca	Sig. T. P. Nielsen	Dansk Arbejdsgiverforening	27. 1. 1992
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	11. 6. 1993	C 156 del 27. 6. 1990	Sig. A. Schulte	Dimissioni	Titolare	Governo	Germania	Sig. M.-J. Bieneck	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung	27. 1. 1992

## COMMISSIONE

ECU (\*)

17 marzo 1992

(92/C 69/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0438	Scudo portoghese	175,989
Marco tedesco	2,04211	Dollaro USA	1,23241
Fiorino olandese	2,29944	Franco svizzero	1,84924
Sterlina inglese	0,714235	Corona svedese	7,40742
Corona danese	7,93181	Corona norvegese	8,01894
Franco francese	6,93725	Dollaro canadese	1,47483
Lira italiana	1537,60	Scellino austriaco	14,3699
Sterlina irlandese	0,766188	Marco finlandese	5,57790
Dracma greca	236,192	Yen giapponese	164,774
Peseta spagnola	129,082	Dollaro australiano	1,62974
		Dollaro neozelandese	2,25510

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 10 al 14 marzo 1992)

(92/C 69/03)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3467	S 49 del 10. 3. 1992	Senegal	SN-Dakar: Veicoli	4. 6. 1992

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 18 febbraio 1992

nel procedimento C-5/91 [Domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de travail de Mons, sede staccata di La Louvière (Belgio)]: Antonietta Di Prinzi contro Office national des pensions <sup>(1)</sup>

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Calcolo delle prestazioni — Pensione di vecchiaia e per superstiti — Norme nazionali anticumulo — Interpretazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71]

(92/C 69/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-5/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal tribunal de travail de Mons, sede staccata di La Louvière (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonietta Di Prinzi e Office national des pensions, domanda vertente sulla interpretazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU n. L 230, pag. 6), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori F. A. Schockweiler presidente di sezione; G. F. Mancini e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 18 febbraio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'ente competente di uno Stato membro è tenuto ad applicare l'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, per la liquidazione delle prestazioni dovute ad un lavoratore migrante che soddisfa tutti i requisiti per fruire di una pensione di vecchiaia completa in tale Stato e che riscuote pure una pensione d'invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, anche nel caso in cui tale lavoratore non abbia raggiunto l'età pensionabile necessaria, secondo la normativa del primo Stato, per l'acquisto del diritto a prestazioni in base a periodi di assicurazione o di lavoro compiuti nel secondo Stato membro.

2. Il calcolo, in conformità all'art. 46 del suddetto regolamento n. 1408/71, della pensione di vecchiaia spettante ad un lavoratore migrante, quando questo soddisfa i requisiti prescritti per l'acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia completa secondo la sola legge nazionale di uno Stato membro, la quale ha preso in considerazione, per costituire tale pensione, gli anni di occupazione effettiva o equiparati in tale Stato membro, aumentati di un certo numero di anni fittizi, per un periodo che si colloca prima dell'acquisto del diritto alle prestazioni, e quando il lavoratore ha maturato, anteriormente a tale attività, un periodo di assicurazione o di lavoro in un altro Stato membro in base al quale egli ha diritto, in tale Stato, ad una pensione d'invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia, deve essere effettuato nel modo seguente:

a) determinazione dell'importo della prestazione autonoma, in forza dell'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, che è pari a quello della pensione dovuta in forza della normativa dello Stato membro in cui viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, senza che periodi compiuti in un altro Stato membro possano essere detratti dal numero degli anni fittizi aggiunti, in conformità alla normativa che l'ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva o equiparati;

b) determinazione dell'importo della prestazione prorata, ai sensi dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, tenendo conto di tutti i periodi fittizi, anteriori alla realizzazione del rischio, aggiunti, in conformità alla normativa che l'ente competente applica, agli anni di occupazione effettiva e equiparati;

(<sup>1</sup>) GU n. C 38 del 14. 2. 1991.

- c) *raffronto tra l'importo autonomo e l'importo prorata della prestazione, ai sensi dell'art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71; l'ente competente deve tener conto del più alto di tali importi;*
- d) *determinazione dell'importo della prestazione corretta, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71; l'ente competente deve, ove occorra, procedere alla riduzione della prestazione autonoma decurtandola dell'importo delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, qualora essa superi il limite di cui al n. 3, primo comma, di detta disposizione;*
- e) *raffronto tra l'importo risultante dall'applicazione integrale del diritto nazionale vigente, comprese le norme anticumulo, e quello risultante dal calcolo ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71; si deve tener conto del più alto di tali importi.*

Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 febbraio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il punto 1 e il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado del 20 settembre 1990, Hanning/Parlamento (causa T-37/89, Raccolta, pag. II-643) sono annullati.*
2. *Le conclusioni del ricorso del sig. Hanning dirette all'annullamento, in primo luogo, della decisione del presidente del Parlamento europeo, in data 19 febbraio 1988, di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di bandire un nuovo concorso, in secondo luogo, del silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo al reclamo presentato il 17 giugno 1988 dal sig. Hanning avverso tale decisione sono respinte.*
3. *Ciascuna della parti sopporterà le proprie spese relative al presente giudizio e a quello promosso davanti al Tribunale.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 20 febbraio 1992

nella causa C-345/90 P: Parlamento europeo contro Jack Hanning <sup>(1)</sup>

*(Ricorso d'impugnazione — Dipendenti — Concorso — Candidati irregolarmente ammessi al concorso — Conseguenze)*

(92/C 69/05)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa C-345/90 P, Parlamento europeo (agenti: sigg. Jorge Campinos e Mandred Peter), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 20 settembre 1990, nella causa T-37/89, Jack Hanning contro Parlamento europeo (Raccolta, pag. II-463) e diretto all'annullamento della detta sentenza — altra parte del procedimento: Jack Hanning, dipendente del Consiglio d'Europa, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, che conclude per il rigetto del ricorso — la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. F. Grévisse, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: sig.ra D.

<sup>(1)</sup> GU n. C 326 del 28. 12. 1990.  
GU n. C 56 del 5. 3. 1991.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 17 gennaio 1992

nella causa C-152/88: Sofrimport S.à.r.l. contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Misure di salvaguardia comunitarie — Responsabilità extracontrattuale — Non luogo a statuire)*

(92/C 69/06)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa C-152/88, Sofrimport S.à.r.l., società di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti H. J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad, e E. H. Pijnacker Hordkijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 8, rue Zithe, contro Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. C 190 del 19. 7. 1988.  
GU n. C 179 del 19. 7. 1990.

delle Comunità europee (agente: sig. Peter Oliver), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento dei regolamenti (CEE) della Commissione 12 e 14 aprile 1988, nn. 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d'importazione per le mele da tavola originarie del Cile (GU n. L 95, pag. 10, e n. L 98, pag. 37) e del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1040, relativo alla fissazione di quantitativi all'importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento n. 962/88 (GU n. L 102, pag. 23) nonché la domanda di risarcimento dei danni, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Slynn, J.-C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: G. Tesauero; cancelliere: J.-G. Giraud, ha emesso il 17 gennaio 1992 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non vi è più luogo a statuire sull'importo del risarcimento nella causa C-152/88.*
2. *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.*

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 7° Tribunale Civile del distretto di Lisbona con ordinanza 10 febbraio 1992, nel procedimento *Petróleos de Portugal EP, Petrogal contro Correia Simões & Co., Lda e Correia Sousa & Crisóstomo, Lda***

(Causa C-39/92)

(92/C 69/07)

Con ordinanza 10 febbraio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1992, nel procedimento *Petróleos de Portugal EP, Petrogal contro Correia Simões & Co., Lda e Correia Sousa & Crisóstomo, Lda*, il 7° Tribunale Civile del distretto di Lisbona ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la fissazione, in un accordo relativo ad un distributore di benzina di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1984/83, di una durata indeterminata o superiore a dieci anni, in violazione del disposto dell'art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento medesimo, determini, ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato, la sua nullità totale ovvero se sia possibile procedere, in considerazione del fatto che la nullità incide unicamente su tale punto, alla sua conversione limitandone la durata al periodo massimo consentito di dieci anni.

#### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 6 febbraio 1992

**nella causa T-29/91, C. Castelletti, Y. Demory-Thyssens, C. Eischen-Gadenne, B. Keller, G. Kreibich, G. Lambertz, L. Passera e A. Thielemans contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

*(Dipendente — Irricevibilità)*

(92/C 69/08)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa T-29/91, C. Castelletti, Y. Demory-Thyssens, C. Eischen-Gadenne, B. Keller, G. Kreibich,

G. Lambertz, L. Passera e A. Thielemans, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Marcel Slusny e Olivier-Marie Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Sean Van Raepenbusch), avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che i ricorrenti avrebbero subito a causa della mancata ammissione al concorso COM/B/2/82 sin dal 25 febbraio 1982, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori: B. Vesterdorf, presidente; A. Saggio e Chr. Yeraris, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 6 febbraio 1992, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 145 del 4. 6. 1991.

**Ricorso promosso il 10 febbraio 1992 dalla Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-9/92)

(92/C 69/09)

Il 10 febbraio 1992 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato promosso un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA, con sede sociale in Parigi, rappresentate dall'avv. Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 8, rue Zithe.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 4 dicembre 1991, perché in contraddizione con l'art. 85, n. 3 del Trattato, con il regolamento 12 dicembre 1984, n. 123/85 e con la comunicazione della Commissione sul regolamento 12 dicembre 1984, n. 123/85;
- dichiarare che la circolare 9 maggio 1989 inviata dalla Peugeot dai suoi centri di vendita in Francia, Belgio e Lussemburgo è conforme al combinato disposto delle norme del regolamento CEE 123/85 e della comunicazione 12 dicembre 1984.

*Mezzi e principali argomenti:*

Le ricorrenti sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la circolare del 9 maggio 1989, inviata dalla Peugeot ai suoi centri di vendita per vietare la vendita dei suoi prodotti alla Eco System costituiva infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato CEE e le consentiva, conformemente all'art. 10, n. 2 del regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85 di revocare l'esenzione per categoria di cui fruiva la Peugeot. Le ricorrenti contestano questa presa di posizione, sostenendo che il rifiuto di vendita litigioso si fonda sul regolamento 123/85, che autorizza la distribuzione relativa ed esclusiva nel settore dell'automobile e, quindi, autorizza il rifiuto di vendita ad un commerciante di automobili non membro della rete. Infatti le ricorrenti sono del parere che la Società Eco System svolga un'attività equivalente alla rivendita ai sensi della comunicazione della Commissione del 12 dicembre 1984, che in-

terpreta l'art. 3, n. 11, del regolamento summenzionato e che la Peugeot era perciò legittimata ad adottare misure onde garantire la tutela e la continuità della sua rete di distribuzione selettiva ed esclusiva.

Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata sia frutto di erronea interpretazione del regolamento 123/85 e della comunicazione 12 dicembre 1984, interpretazione che svuota di contenuto la nozione di attività equivalente alla rivendita e che perciò priva i fornitori di qualsiasi facoltà di vietare agli intermediari non autorizzati di far loro concorrenza, esercitando di fatto un'attività equivalente alla rivendita. Le ricorrenti aggiungono che questa interpretazione finisce per privare di contenuto la nozione di distribuzione selettiva in materia di autoveicoli.

Le ricorrenti ritengono infine che la Commissione ha infranto il principio fondamentale in diritto comunitario della certezza del diritto, non tenendo conto nella decisione impugnata della nozione di equivalenza alla rivendita, che essa stessa ha elaborato. Osservano inoltre che la Commissione ha fissato nuovi criteri per la definizione di intermediario nella comunicazione 4 dicembre 1991 e che, nella decisione impugnata, ha applicato retroattivamente detti criteri ad antefatti precedenti; le ricorrenti ne concludono che la Commissione ha infranto il principio fondamentale dell'irretroattività degli atti comunitari creando una situazione di incertezza giuridica.

**Ricorso promosso il 12 febbraio 1992 dalla SA Cimenteries CBR contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-10/92)

(92/C 69/10)

Il 12 febbraio 1992, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato promosso un ricorso avverso la Commissione delle Comunità europee da parte della SA Cimenteries CBR, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Michel Waelbroeck, Alexandre Vandecasteele e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Ernest Arendt, avenue Marie-Thérèse, 4, BP 39, L-2010.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso ed accoglierlo;

- annullare quindi la decisione della Commissione del 15 gennaio 1992 con la quale si nega la trasmissione dell'elenco completo degli addebiti e l'accesso incondizionato al fascicolo sollecitati dalla ricorrente per esercitare il proprio diritto al contraddittorio nei confronti della comunicazione degli addebiti trasmessa dalla Commissione alla ricorrente nelle pratiche IV 33.126 e IV/33.322 — Cemento e IV/27.997 — CPMA;
- porre le spese a carico della Commissione.

#### *Mezzi e principali argomenti*

La ricorrente osserva anzitutto che la Commissione ha deciso di trasmetterle solo i capitoli generali della comunicazione degli addebiti relativi al mercato del cemento ed alle organizzazioni internazionali delle cementerie, nonché la valutazione giuridica di detti capitoli, negando la trasmissione dei capitoli relativi alle intese delle quali essa ha creduto poter ravvisare l'esistenza in vari mercati nazionali (Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Spagna e Portogallo) in quanto detti capitoli «non riguardano affatto la società Cimenteries CBR e non possono quindi a questa venir trasmessi».

La ricorrente osserva a questo proposito che i rilevamenti effettuati e le conclusioni tratte dalla Commissione dalla situazione concorrenziale in altri Stati membri sono elementi la cui concorrenza è indispensabile per poter apprezzare le motivazioni e la legittimità delle pratiche commerciali della ricorrente per quel che riguarda gli scambi commerciali di import-export con gli stessi Stati membri. Infatti, se la Commissione mette in dubbio — sotto il profilo dell'art. 85 — la legittimità di accordi «nazionali», ciò significa inevitabilmente che essa ritiene che detti accordi possano falsare il commercio tra Stati membri. Non può quindi dichiarare, come invece fa, che la parte dell'elenco degli addebiti relativa agli Stati membri le cui correnti di scambi con il Belgio entrano in linea di conto negli addebiti messi alla ricorrente non la riguarda affatto.

La ricorrente ne conclude che il diniego di trasmetterle alcune parti dell'elenco degli addebiti e dei documenti inerenti a dette parti mancanti stride con il principio fondamentale dei diritti del contraddittorio.

In secondo luogo la ricorrente osserva che, per la consultazione del fascicolo che ha effettuato il 29 novembre 1991, ha soltanto avuto accesso ai documenti che aveva stilato direttamente e ai documenti accolti a suo carico e

che la Commissione ha disatteso la sua richiesta di poter accedere all'intera documentazione a suo carico e a sua difesa, conformemente ai principi sanciti nelle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 17 dicembre 1991 (causa T-4/89, BASF/Commissione, e T-7/89 Hercules/Commissione).

La ricorrente ritiene che detto diniego costituisca grave inosservanza del diritto del contraddittorio. Essa invoca pure una contravvenzione all'art. 176 del Trattato CEE, osservando che la condotta della Commissione implica una carenza di adottare i provvedimenti necessari per dar esecuzione ad una sentenza del Tribunale.

#### **Ricorso proposto il 17 febbraio 1992 dal Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-12/92)

(92/C 69/11)

Il 17 febbraio 1992 il Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux (sindacato nazionale produttori cementi et calce), avente sede in Parigi, rappresentato dagli avv.ti Edouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione ha violato i diritti della difesa del Syndicat negandogli l'accesso a tutti i documenti del fascicolo da esso costituito accessibili alle parti nazionali non francesi;
- annullare la decisione con cui la Commissione ha negato l'accesso ai documenti, contenuta nelle lettere successive del 23 e 27 dicembre 1991 e del 10 gennaio 1992;

— condannare la Commissione alle spese che saranno provate in seguito.

*Mezzi e principali argomenti*

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli fatti valere nel ricorso della causa T-10/92.

---

**Ricorso del sig. Andrew Macrae Moat contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 1992**

(Causa T-13/92)

(92/C 69/12)

Il 17 febbraio 1992, il signor Andrew Macrae Moat, rappresentato dall'avv. Eric J. H. Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14A, rue des Bains, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— accogliere il presente ricorso,

— annullare gli atti arrecanti pregiudizio al ricorrente,

— condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di 150 000 FB a titolo di risarcimento danni, per non aver tenuto il suo fascicolo personale secondo quanto prescritto dallo Statuto del personale e, conseguentemente, per non aver tenuto nella dovuta considerazione le sue varie candidature ad altri posti.

*Mezzi e principali argomenti*

Il ricorrente asserisce di aver esaminato, il 9 agosto 1990, il suo fascicolo personale, scoprendo che esso non conteneva i rapporti informativi per gli anni 1985/87 e 1987/89. Egli sostiene pertanto che la Commissione non ha osservato, per quanto lo riguarda, l'obbligo di garantire che i rapporti informativi siano conservati nel fascicolo personale dei dipendenti per un congruo lasso di tempo e sostiene che ciò configura una violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto.

Il ricorrente afferma che sembra fortemente probabile che molte decisioni riguardanti la sua carriera siano state adottate ignorando la valutazione favorevole e circostanziata dei suoi superiori; egli aggiunge poi che i danni a lui provocati da questa omissione sono particolarmente rilevanti, dal momento che, almeno a partire dal 1981, egli ha cercato di ottenere una promozione. A tal riguardo il ricorrente ricorda che la giurisprudenza del Tribunale di primo grado ha sottolineato che, trascurando di tenere in ordine il fascicolo personale di un dipendente, ossia omettendo di inserirvi il rapporto informativo, la Commissione viola l'art. 26 dello Statuto del personale e determina pertanto un pregiudizio nei confronti del dipendente il cui fascicolo non è completo.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

(92/C 69/13)

COM(92) 55 def. — SYN 396

*(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzati i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, d'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è peraltro opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1° gennaio 1993; che è necessario tuttavia consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/91, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i prodotti contemplati dal presente regolamento, imbottigliati, possono essere detenuti per la vendita o messi in circolazione soltanto se sono muniti di un dispositivo di chiusura non rivestito da capsule o involucri fabbricati a base di piombo.

Tuttavia è consentito fino ad esaurimento delle scorte lo smaltimento dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della suddetta data.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose**

(92/C 69/14)

COM(92) 55 def. — SYN 397

(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzate le bevande spiritose per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, d'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è tuttavia opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1° gennaio 1993; che è necessario tuttavia consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) a decorrere dal 1° gennaio 1993, le bevande spiritose contemplate dal presente regolamento, imbottigliate, possono essere detenute per la vendita o messe in circolazione soltanto se sono munite di un dispositivo di chiusura non rivestito da capsule o involucri fabbricati a base di piombo. Tuttavia è consentito fino ad esaurimento delle scorte lo smaltimento delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della suddetta data.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che depenna l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia dagli elenchi dei beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità a decorrere dal 1° marzo 1992**

(92/C 69/15)

COM(92) 44 def.

*(Presentata dalla Commissione il 27 febbraio 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90<sup>(1)</sup>, prorogati dal regolamento (CEE) n. 3587/91<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3862/91<sup>(3)</sup>, prevedono l'applicazione del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti originari, in particolare, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>, prorogato dal regolamento (CEE) n. 3588/91<sup>(5)</sup>, prevede una riduzione dei prelievi applicabili ad alcuni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia;

considerando che gli accordi intermedi sugli scambi e sulle misure commerciali di accompagnamento<sup>(6)</sup> conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia e con la Repubblica federativa ceca e slovacca entreranno in vigore il 1° marzo 1992;

considerando che, a decorrere da questa data le preferenze tariffarie generalizzate della Comunità non saranno più applicabili a questi paesi, è necessario depennarli dagli elenchi dei beneficiari e adeguare il volume degli importi fissi entro i quali viene applicato un prelievo ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le menzioni «Ungheria», «Polonia» e «Cecoslovacchia» sono depennate dagli elenchi che figurano negli allegati dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(5)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

<sup>(6)</sup> Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Volume dell'importo fisso (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0010	0203 29 13 ex 0203 29 55	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, esclusi i filetti presentati a parte, congelati	50 % (AGR)	600
59.0020	0207 10 59 0207 23 19	Anatre, presentate spennate, svuotate senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	300
59.0025	ex 0207 39 55 ex 0207 43 15  ex 0207 39 73 ex 0207 43 53  ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati  Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati  Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	50 % (AGR)	300
59.0030	0207 10 79 0207 23 59  0207 39 53 0207 43 11  0207 39 61 0207 43 23  ex 0207 39 65 ex 0207 43 31  ex 0207 39 67 ex 0207 43 41  0207 39 71 0207 43 51  0207 39 75 0207 43 61  ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Oche, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate  Pezzi disossati di oche, freschi, refrigerati o congelati  Metà o quarti di oche, freschi, refrigerati o congelati  Ali intere, anche senza punte di oche, fresche, refrigerate o congelate  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati  Petti e loro pezzi di oche, freschi, refrigerati o congelati  Cosce e loro pezzi di oche, fresche, refrigerate o congelate  Parti dette «paltò di oca», fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	1 000
59.0040	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia: — Prosciutti e loro pezzi — Pancette (ventresche) e loro pezzi — Lombate e loro pezzi — altre parti disossate	50 % (AGR)	300
59.0050	1108 13 00	Fecola di patate	50 % (AGR)	—

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0060	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti, diversi da quelli di fegato	50 % (AGR)	—
59.0070	1601 00 99	Altri salami e salsicce	50 % (AGR)	—
59.0080	1602 49 15 1602 49 19	Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	50 % (AGR)	—

**Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(92/C 69/16)

COM(92) 32 def.

*(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 28 febbraio 1992)*

Facendo seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 novembre 1991 in merito alla proposta di regolamento trasmessa dalla Commissione al Consiglio in data 25 gennaio 1991, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta nel modo seguente:

- 1) nel diciassettesimo considerando, la dicitura «le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine concesse» è sostituita dalla dicitura «le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine protette»;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 1, la dicitura «Fatta eccezione per i prodotti con nomi generici» è inserita all'inizio della prima frase;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente punto 9:

«9) Elementi che provano che la produzione o la trasformazione ed elaborazione del prodotto hanno avuto luogo nella zona geografica.»;

- 4) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3) La delimitazione della zona geografica da tutelare, con riferimento tanto alla produzione delle materie prime quanto alla trasformazione e all'elaborazione del prodotto;»;

- 5) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto 6, il termine «produzione» è sostituito dai termini «produzione delle materie prime»;

- 6) all'articolo 5, paragrafo 5, i termini «lo Stato membro verifica» sono sostituiti dai termini «lo Stato membro verifica, entro un termine di tre mesi.»;

- 7) all'articolo 5, paragrafo 6, i termini «lo Stato membro trasmette» sono sostituiti dai termini «lo Stato membro trasmette immediatamente.».

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 <sup>(1)</sup> — Costituzione

(92/C 69/17)

1. **Denominazione del gruppo:** Eurogear4. **Numero di registro del gruppo:** C 384 547 8242. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 17. 2. 19925. **Pubblicazione(i):**3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Tribunal de commerce de Versailles

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Stato membro: F

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, n° 47 A

Località: Versailles

Data di pubblicazione: 7. 3. 1992

<sup>(1)</sup> GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

## Phare — Forniture diverse

Gara d'appalto indetta dal governo della Romania per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea

(92/C 69/18)

**Titolo del progetto**

Attrezzatura, pezzi di ricambio, componenti e forniture destinate ad operatori dei trasporti pubblici della Romania (SNCFR, RATB & AND).

Partita 2 Pezzi di ricambio per tram «Tatra» tipo T4R.

Partita 3 Pneumatici, camere d'aria e deflettori per autoveicoli.

Partita 4 Catodo di rame per elettrolito e avvolgimento di rame del diametro di 8 mm.

Partita 5 Apparecchiatura di comando di scambi ferroviari e passaggi a livello, nonché relativi pezzi di ricambio.

Partita 6 Apparecchiatura e pezzi di ricambio per locomotive diesel ed elettriche.

Partita 7 Batterie per vetture ferroviarie, batterie di avviamento per locomotive e accumulatori per locomotive.

Partita 8 Apparecchiatura di collaudo su strada per il controllo della resistenza allo slittamento, dei profili longitudinali, della deformazioni e dei raggi di curvatura.

Apparecchiatura di collaudo in laboratorio.

**1. Partecipazione e origine**

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Estonia, della Lettonia, dell'Albania, della Lituania, della Polonia, della Romania e dell'Ungheria.

**2. Oggetto**

Fornitura in 8 partite di:

Partita 1 Pezzi di ricambio per compressore, pezzi di ricambio di motore e pistoni di motore del TIM MOTOR RABA-MAN D 2156, HM6U per autoveicoli Ikarus modelli 260.50, 280.33, 280.64.

**3. Fascicolo di gara**

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Ministry of Transport, Mrs Liliana Zaharia, department of Marketing, Bd. Dinicu Golescu 38, RO-7000 Bucharest, tel. (40 0) 38 67 85, telefax 38 57 58, telex 11993.
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I, servizio operativo Phare, rue de la Loi 200 (84-2/3), B-1049 Bruxelles, telefax (32 2) 235 53 87, telex 21877 CO-MEU B.
- c) Uffici stampa delle Comunità europee di:
- D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],  
 NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],  
 L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],  
 F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],  
 I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],  
 DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],
- UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 222 81 22; facsimile (44) 71 222 09 00],
- IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],
- GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],
- E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],
- P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

#### 4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 4. 5. 1992 (10.00), ora locale, presso: Ministry of Transport, department of Marketing, Bd. Dinicu Golescu 38, RO-7000 Bucharest.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 5. 5. 1992 (12.00), ora locale, presso: Ministry of Transport, department of Marketing, Bd. Dinicu Golescu 38, RO-7000 Bucharest.

### Invito a manifestare interesse per la preselezione di imprese ai fini della prestazione di consulenza ed assistenza tecnica nel settore bancario nel quadro del programma Phare

(92/C 69/19)

Nel quadro del programma Phare, la Commissione delle Comunità europee fornisce un sostegno alla ristrutturazione economica di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (regolamento n. 3906/89 del 18. 12. 1989, modificato dai regolamenti n. 2698/90 del 17. 9. 1990 e n. 3800/91) ed assiste i paesi interessati in particolare nella realizzazione di riforme concernenti il settore bancario.

Scopo della presente preselezione è di compilare un elenco di imprese specializzate in tecnica bancaria e idonee a prestare consulenza ed assistenza tecnica.

#### 1. Partecipazione

La preselezione è aperta a parità di condizioni a tutte le società, imprese, istituzioni o associazioni, nonché relativi consorzi, appartenenti agli Stati membri della Comunità europea o ai seguenti Stati: Albania, Estonia, Lituania, Lettonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Romania.

le società devono essere in grado di dimostrare, su richiesta della Commissione, che soddisfano le condizioni

prescritte nel presente invito e in particolare i requisiti di nazionalità.

#### 2. Oggetto

Le imprese preselezionate potranno essere invitate a partecipare a:

- gare d'appalto ristrette, indette al momento opportuno da uno o più paesi beneficiari;
- procedure di gara semplificate;
- trattative per la stipulazione di contratti relativi a progetti finanziati dalla Comunità europea nel quadro del programma Phare.

L'elenco resterà valido per almeno due anni, durante i quali esso costituirà la principale, ma non necessariamente l'unica, fonte di selezione delle imprese ai fini della prestazione dei servizi richiesti per l'esecuzione di progetti nel settore bancario, finanziati nel quadro del programma Phare.

### 3. Natura delle prestazioni

Le imprese interessate alla preselezione devono essere in grado di prestare consulenza ed assistenza tecnica nel settore bancario e in particolare nei seguenti comparti:

- a) Pianificazione (gestione strategica, marketing, stesura di bilanci preventivi, valutazione del merito).
- b) Gestione attivi e passivi.
- c) Politica e procedure di analisi del credito. Prestiti/finanze societarie.
- d) Gestione delle operazioni e pianificazione di sistemi.  
Informazione in materia di gestione.  
Sistemi di informazione discrezionale.
- e) Sviluppo degli affari.  
Gestione vendite.
- f) Sviluppo della gestione.  
Formazione bancaria.
- g) Finanza (commerciale) internazionale.  
Valuta estera.
- h) Gestione del debito.
- i) Controllo bancario interno e revisione contabile.  
Supervisione bancaria.
- j) Andamento dei mercati finanziari.

### 4. Requisiti

I candidati devono possedere esperienza in uno o più rami fra quelli elencati al paragrafo 3.

Un'eventuale precedente esperienza nei paesi beneficiari del programma Phare costituirà un criterio preferenziale.

Le imprese interessate devono disporre di personale qualificato e dotato di esperienza nelle attività considerate.

### 5. Contenuto dei fascicoli di candidatura

I candidati devono presentare un resoconto succinto (4 pagine al massimo) recante, nell'ordine indicato, i seguenti dati:

- a) dati identificativi del proponente: nome, indirizzo completo, telefono, telex, telefax, persona a cui rivolgersi;
- b) profilo del proponente;
- c) principali settori di attività;
- d) entità (capitale sociale, volume d'affari e utili degli ultimi 3 anni, numero di uffici, numero di dipendenti fissi per categoria di attività);
- e) lingue comunitarie e lingue dei paesi beneficiari che l'impresa è in grado di utilizzare;
- f) riferimenti a precedenti esperienze (contratti affini eseguiti o in corso, pubblicazioni, ecc.).

I fascicoli che non corrispondono al suddetto schema non saranno presi in considerazione. L'eventuale documentazione supplementare deve essere allegata, non essendo sufficiente un semplice riferimento ad informazioni precedentemente inviate al servizio operativo Phare.

Per le associazioni o i gruppi di imprese, la documentazione e le informazioni di cui sopra devono essere fornite da ciascuna delle imprese componenti, con l'indicazione del rappresentante del gruppo o dell'associazione.

Le imprese partecipanti alla preselezione saranno informate dell'esito della loro candidatura.

### 6. Presentazione delle candidature

Le domande di partecipazione alla preselezione corredate della documentazione richiesta, devono pervenire, in un originale e 4 copie, entro il 24. 4. 1992 (17.00) ore locali, al seguente indirizzo:

— Commissione delle Comunità europee, direzione generale relazioni esterne, servizio operativo Phare, all'attenzione del sig. Rogier Wezenbeek, rue de la Loi 86, 4° piano, ufficio n. 25, B-1049 Bruxelles.

La busta sarà sigillata e recherà la dicitura: «Phare - preselezione di imprese/settore bancario».

**Bando di gara per uno studio delle implicazioni connesse all'impiego delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nel settore aeronautico e nel settore bancario**

(92/C 69/20)

**1. Nome e indirizzo del servizio che indice la gara**

Commissione delle Comunità europee, DG XIII, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

**2. Procedura**

Bando di gara con procedura aperta.

**3. Introduzione**

Per prolungare le attività svolte nel 1991, che si proponevano di fornire alla Commissione una più approfondita conoscenza dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per grandi settori di attività in Europa, si è deciso di avviare una serie di monografie settoriali approfondite, destinate ad evidenziare le opportunità di interrelazione tra azioni comunitarie e interessi settoriali.

I risultati di tali monografie debbono poter essere tradotti in azioni di collaborazione concrete tra gli utenti e la Commissione. I candidati potranno inviare un'offerta relativa ad entrambi i settori oppure ad un solo settore. L'offerta per ciascuno dei due settori dovrà essere completa e distinta.

Il primo settore oggetto del bando è quello della costruzione aeronautica.

Il settore dell'aeronautica comporta una serie di implicazioni altamente strategiche per la Comunità europea (manodopera spesso altamente specializzata, padronanza di applicazioni delle tecnologie più avanzate, autonomia).

Il settore dell'aeronautica produce una serie di effetti rilevanti sulla diffusione delle TIC e sullo sviluppo dei nuovi prodotti/applicazioni.

Il secondo settore oggetto del bando è il settore bancario.

Esso ha finora effettuato forti spese per dotarsi di apparecchiature delle TIC: si pone ora una serie di interrogativi sulla redditività di tali investimenti e sulla loro evoluzione nei prossimi anni.

Tale settore potrebbe essere indotto a svolgere un ruolo più attivo nei confronti del settore TIC, ad esempio grazie ad investimenti effettuati in quest'ultimo.

**4. Obiettivi**

Per entrambi i settori, lo studio dovrà essere conforme ai seguenti obiettivi:

— aggiornare le conoscenze relative alla penetrazione e all'impiego delle TIC nel settore;

- identificare i percorsi tecnologici all'opera nel settore;
- individuare le principali strategie e gli orientamenti seguiti dagli attori del settore e descrivere le loro interazioni;
- evidenziare le necessità d'intervento esterne al settore;
- contribuire ad orientare le azioni della DG XIII nei settori della ricerca, della normalizzazione, della regolamentazione, della diffusione delle TIC.

Si concluderà con l'organizzazione e l'animazione di un seminario aperto ai partner del settore successivo ai lavori di alcune commissioni di esperti.

Nel caso del settore aeronautico, dato che il mercato è dominato da costruttori americani, si dedicherà speciale attenzione al contributo recato dalle TIC allo sviluppo del settore negli Stati Uniti.

Nel caso del settore bancario, si tratterà di esaminare più dettagliatamente il caso del Giappone, dato il rilevante coinvolgimento del settore finanziario di tale paese nel settore delle TIC.

**5. Termine per il completamento dello studio**

Lo studio dovrà essere completato entro 3 mesi dalla firma del contratto. Il seminario avrà luogo dopo la consegna dello studio.

**6. a) Termine per la presentazione delle offerte**

8. 5. 1992.

**6. b)** Le offerte dovranno essere inviate per posta, a mezzo lettera raccomandata, oppure consegnate a mano all'indirizzo sotto indicato:

- Sig. Michel Catinat, Commissione delle Comunità europee, DG XIII-1, 24, avenue de Beaulieu, B-1160 Bruxelles.

Quale prova della presentazione dell'offerta entro il termine richiesto, farà fede:

- il timbro postale, oppure
- una ricevuta datata e firmata dal funzionario menzionato qui sopra.

Le offerte saranno presentate in triplice copia. Una delle tre copie dovrà essere l'originale firmato.

L'offerta sarà presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità.

I rapporti intermedi e quello finale saranno redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

7. Le condizioni generali dell'appalto e i termini di pagamento sono specificati nella documentazione di gara «Capitolato generale delle condizioni applicabili ai contratti d'opera della Commissione delle Comunità europee», che sarà inviata gratuitamente su richiesta scritta.

L'offerta comprenderà:

- una breve descrizione dello studio e della metodologia che si intende seguire (al massimo 10 pagine);
- una scheda finanziaria nella quale sono specificate le principali voci della stima complessiva delle spese (in ecu al netto dell'IVA);
- ogni informazione riguardante il/i candidato/i e la rispettiva capacità di portare a termine lo studio, comprese informazioni sulle esperienze precedenti nel settore in questione e sulle qualifiche del personale;

— un elenco di studi o lavori effettuati negli ultimi tre anni per conto della Commissione delle Comunità europee o di altre istituzioni internazionali.

Il candidato sarà vincolato alla propria offerta per almeno 6 mesi a partire dal termine di presentazione delle offerte.

8. Per l'assegnazione del contratto, la Commissione si baserà sui seguenti criteri: qualità e metodologia dello studio proposto, esperienza e qualifiche del/dei candidato/i e conoscenze teoriche e pratiche nel settore in questione, prezzo dell'offerta.

Sarà costituito un comitato di controllo, incaricato di seguire i progressi dello studio, che si riunirà regolarmente. Le spese per queste riunioni non vanno comprese nell'offerta.

#### **9. Data della comunicazione:**

12. 3. 1992.

---